

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/626 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2019****relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

sentito il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione nell'ambito, tra gli altri, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. In particolare, esso prevede che determinati animali e merci possano entrare nell'Unione esclusivamente da un paese terzo o da una sua regione che figura in un elenco redatto dalla Commissione a tale scopo.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le condizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle pertinenti prescrizioni della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 (sicurezza alimentare) o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. Tali condizioni comprendono l'identificazione degli animali e delle merci destinati al consumo umano cui si applica la prescrizione relativa alla provenienza da un paese terzo o da una sua regione che figura in un elenco conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
- (3) Gli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano sono redatti al fine di garantire la conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che sarà abrogato con effetto dal 14 dicembre 2019 dal regolamento (UE) 2017/625, e alle prescrizioni in materia di salute degli animali conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE del Consiglio ⁽⁴⁾. Quando è stata ritenuta necessaria la conformità alle prescrizioni in

⁽¹⁾ GUL 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (Cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GUL 139 del 30.4.2004, pag. 206).

⁽⁴⁾ Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11).

materia sia di salute umana sia di salute degli animali sono stati redatti elenchi comuni relativi a entrambi gli aspetti mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione ⁽⁵⁾, il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽⁶⁾, il regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione ⁽⁷⁾, la decisione 2007/777/CE della Commissione ⁽⁸⁾, la decisione 2003/779/CE della Commissione ⁽⁹⁾ ed il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione ⁽¹⁰⁾.

- (4) La decisione 2006/766/CE della Commissione ⁽¹¹⁾, adottata a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, stabilisce elenchi supplementari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca sulla base di considerazioni in materia di sanità pubblica.
- (5) Dal momento che il regolamento (CE) n. 854/2004 sarà abrogato dal regolamento (UE) 2017/625 con effetto dal 14 dicembre 2019 e al fine di disporre di un unico atto giuridico che comprenda tutti i paesi terzi o loro regioni che devono figurare in un elenco concernente gli alimenti e la sicurezza alimentare affinché determinati animali e merci da essi provenienti siano autorizzati ad essere introdotti sul mercato dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca elenchi per tali animali e merci.
- (6) Dal momento che sono in corso le discussioni relative alle prescrizioni per la redazione di elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti di origine animale per motivi di salute animale nel contesto dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾, è altresì opportuno fornire elenchi di tali prodotti di origine animale stabilendo riferimenti incrociati con gli elenchi esistenti per motivi di salute animale al fine di evitare la duplicazione degli elenchi. Tali elenchi sono stati redatti sulla base del regolamento (CE) n. 854/2004 e della direttiva 2002/99/CE del Consiglio su richiesta dei paesi terzi interessati. Al fine di figurare in tali elenchi le autorità competenti dei paesi terzi hanno fornito garanzie adeguate, in particolare in merito alla conformità o all'equivalenza alla legislazione alimentare dell'Unione e riguardo all'organizzazione delle autorità competenti dei paesi terzi. Il riesame della conformità a tali condizioni a norma del regolamento (UE) 2017/625 non è quindi necessario.
- (7) Ai fini del regolamento (UE) 2017/625 è opportuno mantenere, parallelamente agli elenchi esistenti redatti per motivi di salute animale, elenchi comuni relativi agli alimenti e alla sicurezza alimentare e utilizzare un approccio coordinato includendo negli elenchi i paesi terzi e le loro regioni solo se è stato approvato un piano di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio ⁽¹³⁾, se del caso.
- (8) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾ stabilisce prescrizioni per gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale e prodotti composti. In particolare, prevede che gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi o loro regioni provvedano affinché il paese terzo di spedizione figuri in un elenco di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di tali prodotti.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 13).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).

⁽⁸⁾ Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

⁽⁹⁾ Decisione 2003/779/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di involucri di origine animale da paesi terzi (GU L 285 dell'1.11.2003, pag. 38).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Decisione 2006/766/CE del Consiglio, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁽¹³⁾ Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

- (9) Il regolamento (UE) 2017/185 della Commissione ⁽¹⁵⁾ stabilisce disposizioni transitorie che prevedono deroghe alle condizioni di importazione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e si applicano a determinati prodotti di origine animale fino al 31 dicembre 2020.
- (10) È quindi necessario redigere elenchi supplementari di paesi terzi o loro regioni prima della scadenza delle disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) 2017/185 per evitare l'interruzione dell'ingresso nell'Unione di partite di tali prodotti di origine animale. In particolare, è opportuno redigere elenchi per grassi animali fusi e ciccioli, carni di rettili, insetti e budelli.
- (11) Gli alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da insetti o loro parti, compresi gli insetti vivi, sono soggetti all'autorizzazione per i nuovi alimenti conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾. È opportuno redigere un elenco per tali gruppi di prodotti.
- (12) Prima della scadenza delle disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) 2017/185 è necessario redigere nel presente regolamento un elenco di prodotti di origine animale diversi da quelli per cui sono già stati redatti elenchi specifici, al fine di evitare di compromettere l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale attualmente importati che sono fondamentali per gli operatori del settore alimentare europeo.
- (13) Le disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) 2017/185 relative a determinati prodotti di origine animale e prodotti composti sono state introdotte poiché tali prodotti rappresentano un rischio ridotto per la salute umana perché ne vengono consumate quantità molto limitate o perché la loro fabbricazione esclude ampiamente rischi per la salute umana. È quindi sproporzionato richiedere ai paesi terzi tutte le prove e le garanzie conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625.
- (14) Gli elenchi dovrebbero essere redatti nel presente regolamento e soppressi dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 e dalla decisione 2006/766/CE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/759 e abrogare la decisione 2006/766/CE.
- (15) Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica con effetto dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.
- (16) Gli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui, sulla base del loro status zoosanitario, è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di budelli saranno redatti soltanto a decorrere dal 21 aprile 2021 conformemente al regolamento (UE) 2016/429. È opportuno che l'elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di budelli destinati al consumo umano si applichi solo a decorrere da quella stessa data. Le disposizioni transitorie che prevedono deroghe relative alle prescrizioni in materia di sanità pubblica per l'ingresso nell'Unione di partite di budelli dovrebbero quindi essere prorogate fino al 20 aprile 2021.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento riguarda gli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui le partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione dal punto di vista della sicurezza alimentare conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/185 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce disposizioni transitorie per l'applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 29 del 3.2.2017, pag. 21).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «carni fresche»: carni fresche quali definite all'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 2) «preparazioni di carni»: preparazioni di carni quali definite all'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 3) «carne»: carne quale definita all'allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 4) «pollame»: pollame quale definito all'allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 5) «selvaggina selvatica»: selvaggina selvatica quale definita all'allegato I, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 6) «uova»: uova quali definite all'allegato I, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 7) «ovoprodotti»: ovoprodotti quali definiti all'allegato I, punto 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 8) «prodotti a base di carne»: prodotti a base di carne quali definiti all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 9) «stomachi, vesciche e intestini trattati»: stomachi, vesciche e intestini trattati quali definiti all'allegato I, punto 7.9, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 10) «molluschi bivalvi»: molluschi bivalvi quali definiti all'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 11) «prodotti della pesca»: prodotti della pesca quali definiti all'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 12) «latte crudo»: latte crudo quale definito all'allegato I, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 13) «prodotti lattiero-caseari»: prodotti lattiero-caseari quali definiti all'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 14) «colostro»: colostro quale definito all'allegato III, sezione IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 15) «prodotti ottenuti dal colostro»: prodotti ottenuti dal colostro quali definiti all'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 16) «cosce di rana»: cosce di rana quali definite all'allegato I, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 17) «lumache»: lumache quali definite all'allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 18) «grasso animale fuso»: grasso animale fuso quale definito all'allegato I, punto 7.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 19) «ciccioli»: ciccioli quali definiti all'allegato I, punto 7.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 20) «gelatina»: gelatina quale definita all'allegato I, punto 7.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 21) «collagene»: collagene quale definito all'allegato I, punto 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 22) «miele»: miele quale definito all'allegato II, parte IX, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾;
- 23) «prodotti apicoli»: prodotti apicoli quali definiti all'allegato II, parte IX, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- 24) «carni di rettili»: carni di rettili quali definite all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2019/625;
- 25) «insetti»: insetti quali definiti all'articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/625.

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

*Articolo 3***Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati**

Le partite di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati destinate al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'articolo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 206/2010.

*Articolo 4***Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carne di pollame, ratiti e selvaggina di penna, preparazioni di carni di pollame, uova e ovoprodotti**

Le partite di carne di pollame, ratiti e selvaggina di penna, preparazioni di carni di pollame, uova e ovoprodotti destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 798/2008 ⁽¹⁸⁾.

*Articolo 5***Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carne di leporidi selvatici, di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e di conigli d'allevamento**

Le partite di carne di leporidi selvatici, di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e di conigli d'allevamento destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 119/2009.

*Articolo 6***Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne e stomachi, vesciche e intestini trattati diversi dai budelli**

Le partite di prodotti a base di carne e stomachi, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'articolo 3, lettera b), della decisione 2007/777/CE.

Le partite di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati destinati al consumo umano sono tuttavia autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'allegato II, parte 3, della decisione 2007/777/CE.

*Articolo 7***Paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di budelli**

Le partite di budelli destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'articolo 1 della decisione 2003/779/CE.

⁽¹⁸⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

*Articolo 8***Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati**

Le partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato I. È tuttavia autorizzato l'ingresso nell'Unione anche di muscoli adduttori dei pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, provenienti da paesi terzi che non figurano in tale elenco.

*Articolo 9***Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca diversi da quelli di cui all'articolo 8**

Le partite di prodotti della pesca diversi da quelli di cui all'articolo 8 destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato II.

*Articolo 10***Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro**

Le partite di latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 605/2010.

*Articolo 11***Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di cosce di rana**

Le partite di cosce di rana destinate al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato III.

*Articolo 12***Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di lumache, preparate conformemente all'allegato III, sezione XI, del regolamento (CE) n. 853/2004**

Le partite di lumache, preparate conformemente all'allegato III, sezione XI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinate al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 13***Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di grassi animali fusi e ciccioli**

Le partite di grassi animali fusi e ciccioli destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di prodotti a base di carne conformemente all'articolo 3, lettera b), punto i), della decisione 2007/777/CE.

*Articolo 14***Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di gelatina e collagene**

1. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di carni fresche di tali ungulati specifici conformemente all'articolo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 206/2010, o da Corea del Sud, Malaysia, Pakistan o Taiwan.
2. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da pollame destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, da cui sono autorizzate le importazioni di carne di pollame delle rispettive specie come specificato in tale parte di tale allegato, o da Taiwan.
3. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato II.
4. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009.

*Articolo 15***Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene**

1. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di carni fresche di tali ungulati specifici conformemente all'articolo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 206/2010.
2. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da pollame destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, da cui sono autorizzate le importazioni di carne di pollame delle rispettive specie come specificato in tale parte di tale allegato.
3. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato II.
4. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009.

*Articolo 16***Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene**

1. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, o da Corea del Sud, Malaysia, Pakistan o Taiwan.

2. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da pollame destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, o da Taiwan.
3. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato II.
4. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009.
5. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 853/2004 sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di materie prime ottenute da tali prodotti conformemente all'articolo 15 del presente regolamento.

Articolo 17

Elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli

Le partite di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nella colonna «Paese» dell'allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione ⁽¹⁹⁾ e recano una «X» nella colonna «Miele» di tale allegato.

Articolo 18

Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti altamente raffinati

Le partite di solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:

1. nel caso di materie prime ottenute da ungulati, i paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, o Corea del Sud, Malaysia, Pakistan o Taiwan;
2. nel caso di materie prime ottenute da prodotti della pesca, tutti i paesi terzi o loro regioni di cui all'allegato II;
3. nel caso di materie prime ottenute da pollame, i paesi terzi e/o i territori che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.

Articolo 19

Elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carni di rettili

Le partite di carni di rettili destinate al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da Svizzera ⁽²⁰⁾, Botswana, Vietnam, Sud Africa o Zimbabwe.

⁽¹⁹⁾ Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

⁽²⁰⁾ Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

*Articolo 20***Paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di insetti**

Le partite di insetti destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se tali alimenti sono originari di e provenienti da un paese terzo o una sua regione da cui gli insetti sono stati autorizzati conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che figura nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²¹⁾.

*Articolo 21***Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale**

Le partite di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui agli articoli da 3 a 20 destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:

1. nel caso di prodotti ottenuti da ungulati, i paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, o Corea del Sud, Malaysia, Pakistan o Taiwan;
2. nel caso di prodotti ottenuti da pollame, i paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, o Taiwan;
3. nel caso di prodotti ottenuti da prodotti della pesca, i paesi terzi o loro regioni di cui all'allegato II;
4. nel caso di prodotti ottenuti da leporidi e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati, i paesi terzi o loro regioni che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009;
5. nel caso di prodotti ottenuti da specie diverse, i paesi terzi o loro regioni di cui ai punti da 1 a 4 del presente articolo per ciascun prodotto di origine animale.

*Articolo 22***Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 è così modificato:

1. l'articolo 1 è soppresso;
2. l'allegato I è soppresso.

*Articolo 23***Abrogazione**

La decisione 2006/766/CE è abrogata. I riferimenti alla decisione 2006/766/CE si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV del presente regolamento.

*Articolo 24***Disposizioni transitorie**

Fino al 20 aprile 2021 gli Stati membri continuano a consentire l'ingresso nel loro territorio di partite di budelli di cui all'articolo 7 provenienti da paesi terzi o loro regioni autorizzati all'importazione di tali partite nell'Unione conformemente all'articolo 1 della decisione 2003/779/CE.

⁽²¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

*Articolo 25***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO I

ELENCO DI PAESI TERZI O LORO REGIONI DA CUI È CONSENTITO L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI, ECHINODERMI, TUNICATI E GASTEROPODI MARINI VIVI, REFRIGERATI, CONGELATI O TRASFORMATI DESTINATI AL CONSUMO UMANO ⁽¹⁾

CODICE ISO DEL PAESE	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
AU	Australia	
CA	Canada	
CH	Svizzera ⁽²⁾	
CL	Cile	
GL	Groenlandia	
JM	Giamaica	Unicamente gasteropodi marini.
JP	Giappone	Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.
KR	Corea del Sud	Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.
MA	Marocco	I molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie <i>Acanthocardia tuberculatum</i> devono essere accompagnati: a) da un attestato sanitario supplementare conforme al modello di cui all'allegato VI, appendice V, parte B, del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27); e b) dai risultati analitici dell'esame che dimostra che i molluschi non contengono un tenore di tossina PSP (<i>paralytic shellfish poison</i>) individuabile dal metodo del saggio biologico.
NZ	Nuova Zelanda	
PE	Perù	Unicamente Pectinidae (pettinidi) eviscerati d'acquacoltura.
TH	Thailandia	Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.
TN	Tunisia	
TR	Turchia	
US	Stati Uniti d'America	Stato di Washington e Massachusetts
UY	Uruguay	
VN	Vietnam	Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.

⁽¹⁾ Compresi quelli che rientrano nella definizione di prodotti della pesca di cui all'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁽²⁾ Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

ALLEGATO II

ELENCO DI PAESI TERZI O LORO REGIONI DA CUI È CONSENTITO L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ALLEGATO I

CODICE ISO DEL PAESE	PAESE TERZO O SUE REGIONI	RESTRIZIONI
AE	Emirati arabi uniti	
AG	Antigua e Barbuda	Unicamente astici vivi.
AL	Albania	
AM	Armenia	Unicamente gamberi selvatici vivi, gamberi di fiume non d'allevamento sottoposti a trattamento termico e gamberi di fiume non d'allevamento congelati.
AO	Angola	
AR	Argentina	
AU	Australia	
AZ	Azerbaijan	Unicamente caviale.
BA	Bosnia-Erzegovina	
BD	Bangladesh	
BJ	Benin	
BN	Brunei	Unicamente prodotti dell'acquacoltura.
BR	Brasile	
BQ	Bonaire, Sint Eustatius, Saba	
BS	Bahamas	
BY	Bielorussia	
BZ	Belize	
CA	Canada	
CG	Congo	Unicamente prodotti della pesca catturati, eviscerati (se del caso), congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
CI	Costa d'Avorio	
CL	Cile	
CN	Cina	
CO	Colombia	
CR	Costa Rica	
CU	Cuba	
CV	Capo Verde	

CODICE ISO DEL PAESE	PAESE TERZO O SUE REGIONI	RESTRIZIONI
CW	Curaçao	
DZ	Algeria	
EC	Ecuador	
EG	Egitto	
ER	Eritrea	
FJ	Figi	
FK	Isole Falkland	
GA	Gabon	
GD	Grenada	
GE	Georgia	
GH	Ghana	
GL	Groenlandia	
GM	Gambia	
GN	Guinea	Unicamente pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento. Non si applica la riduzione di frequenza dei controlli materiali di cui alla decisione 94/360/CE della Commissione (GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41).
GT	Guatemala	
GY	Guyana	
HK	Hong Kong	
HN	Honduras	
ID	Indonesia	
IL	Israele	
IN	India	
IR	Iran	
JM	Giamaica	
JP	Giappone	
KE	Kenya	
KI	Repubblica di Kiribati	
KR	Corea del Sud	
KZ	Kazakhstan	

CODICE ISO DEL PAESE	PAESE TERZO O SUE REGIONI	RESTRIZIONI
LK	Sri Lanka	
MA	Marocco	
MD	Repubblica di Moldova	Unicamente caviale.
ME	Montenegro	
MG	Madagascar	
MK	Macedonia del Nord	
MM	Myanmar/Birmania	
MR	Mauritania	
MU	Maurizio	
MV	Maldiva	
MX	Messico	
MY	Malaysia	
MZ	Mozambico	
NA	Namibia	
NC	Nuova Caledonia	
NG	Nigeria	
NI	Nicaragua	
NZ	Nuova Zelanda	
OM	Oman	
PA	Panama	
PE	Perù	
PF	Polinesia francese	
PG	Papua Nuova Guinea	
PH	Filippine	
PM	Saint Pierre e Miquelon	
PK	Pakistan	
RS	Serbia Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di si- curezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.	
RU	Russia	

CODICE ISO DEL PAESE	PAESE TERZO O SUE REGIONI	RESTRIZIONI
SA	Arabia Saudita	
SB	Isole Salomone	
SC	Seychelles	
SG	Singapore	
SH	Sant'Elena Escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione.	
	Tristan da Cunha Escluse le isole di Sant'Elena e Ascensione.	Unicamente astici (freschi o congelati).
SN	Senegal	
SR	Suriname	
SV	El Salvador	
SX	Sint Maarten	
TG	Togo	
TH	Thailandia	
TN	Tunisia	
TR	Turchia	
TW	Taiwan	
TZ	Tanzania	
UA	Ucraina	
UG	Uganda	
US	Stati Uniti d'America	
UY	Uruguay	
VE	Venezuela	
VN	Vietnam	
YE	Yemen	
ZA	Sud Africa	
ZW	Zimbabwe	

(¹) Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

ALLEGATO III

**ELENCO DI PAESI TERZI O LORO REGIONI DA CUI È CONSENTITO L'INGRESSO NELL'UNIONE DI COSCE
DI RANA E LUMACHE, PREPARATE CONFORMEMENTE ALL'ALLEGATO III, SEZIONE XI, DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004, DESTINATE AL CONSUMO UMANO**

CODICE ISO DEL PAESE	PAESE TERZO O SUE REGIONI	RESTRIZIONI
AE	Emirati arabi uniti	
AL	Albania	
AO	Angola	
AR	Argentina	
AU	Australia	
AZ	Azerbaijan	
BA	Bosnia-Erzegovina	
BD	Bangladesh	
BJ	Benin	
BR	Brasile	
BQ	Bonaire, Sint Eustatius, Saba	
BS	Bahamas	
BY	Bielorussia	
BZ	Belize	
CA	Canada	
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
CI	Costa d'Avorio	
CL	Cile	
CN	Cina	
CO	Colombia	
CR	Costa Rica	
CU	Cuba	
CV	Capo Verde	
CW	Curaçao	
DZ	Algeria	
EC	Ecuador	
EG	Egitto	

CODICE ISO DEL PAESE	PAESE TERZO O SUE REGIONI	RESTRIZIONI
ER	Eritrea	
FJ	Fiji	
FK	Isole Falkland	
GA	Gabon	
GD	Grenada	
GE	Georgia	
GH	Ghana	
GL	Groenlandia	
GM	Gambia	
GT	Guatemala	
GY	Guyana	
HK	Hong Kong	
HN	Honduras	
ID	Indonesia	
IL	Israele	
IN	India	
IR	Iran	
JM	Giamaica	
JP	Giappone	
KE	Kenya	
KI	Repubblica di Kiribati	
KR	Corea del Sud	
KZ	Kazakhstan	
LK	Sri Lanka	
MA	Marocco	
MD	Repubblica di Moldova	Unicamente lumache.
ME	Montenegro	
MG	Madagascar	
MK	Macedonia del Nord	
MM	Myanmar/Birmania	
MR	Mauritania	

CODICE ISO DEL PAESE	PAESE TERZO O SUE REGIONI	RESTRIZIONI
MU	Maurizio	
MV	Maldive	
MX	Messico	
MY	Malaysia	
MZ	Mozambico	
NA	Namibia	
NC	Nuova Caledonia	
NG	Nigeria	
NI	Nicaragua	
NZ	Nuova Zelanda	
OM	Oman	
PA	Panama	
PE	Perù	
PF	Polinesia francese	
PG	Papua Nuova Guinea	
PH	Filippine	
PM	Saint Pierre e Miquelon	
PK	Pakistan	
RS	Serbia Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.	
RU	Russia	
SA	Arabia Saudita	
SB	Isole Salomone	
SC	Seychelles	
SG	Singapore	
SH	Sant'Elena Escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione.	
SN	Senegal	
SR	Suriname	
SV	El Salvador	

CODICE ISO DEL PAESE	PAESE TERZO O SUE REGIONI	RESTRIZIONI
SX	Sint Maarten	
SY	Siria	Unicamente lumache.
TG	Togo	
TH	Thailandia	
TN	Tunisia	
TR	Turchia	
TW	Taiwan	
TZ	Tanzania	
UA	Ucraina	
UG	Uganda	
US	Stati Uniti d'America	
UY	Uruguay	
VE	Venezuela	
VN	Vietnam	
YE	Yemen	
ZA	Sud Africa	
ZW	Zimbabwe	

(¹) Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 23

Decisione 2006/766/CE	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 8
Articolo 2	Articolo 9
Articolo 3	—
Articolo 4	—
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II